

**Ordinanza n°17/2022****OGGETTO: TAGLIO PIANTE IN VALLE ARTOGNA PER RISCHIO IDRAULICO****IL SINDACO****PREMESSO CHE**

- nella giornata di venerdì 02/10/2020 e nella nottata tra venerdì e sabato 03/10/2020, nel territorio del comune di Campertoglio sono occorse copiose precipitazioni di portata eccezionale che hanno creato criticità diffuse sul territorio comunale a livello idrogeologico ed idraulico, ed in particolare, hanno provocato l'innalzamento improvviso dei livelli idrometrici del Fiume Sesia e dei suoi affluenti, in particolare il torrente Artogna, con il superamento diretto, in pochissime ore, del livello di pericolo;
- si sono riscontrati inoltre numerosi eventi franosi e cedimenti in tutto il territorio comunale, che hanno comportato lo sradicamento di alcune piante, anche di grandi dimensioni, che sono tutt'ora nell'alveo;
- sul subito, tramite ordinanze sindacali, sono stati eseguiti gli interventi più urgenti e più a rischio per la pubblica incolumità e sono stati segnalati agli enti competenti altrettanti interventi urgenti da realizzare tramite appositi finanziamenti;

Premesso che il verificarsi di fenomeni temporaleschi estremi, soprattutto se preceduti da periodi di prolungata siccità, rende necessario attuare una adeguata manutenzione straordinaria comportante il taglio dei fusti arborei sradicati presenti in alveo, al fine di prevenire danni infrastrutturali che potrebbero essere provocati da violenti precipitazioni future, che coinvolgendo tali elementi potrebbero creare ostruzioni al corso del torrente;

Considerato che nell'alveo del torrente Artogna sono presenti ancora numerose piante di grandi dimensioni sradicate, soprattutto a monte della presa dell'acquedotto comunale in Loc. Campello e che pertanto comportano un rischio idraulico ed è necessario procedere con urgenza al loro ridimensionamento, data l'impossibilità di spostamento delle stesse;

Visto che è necessario procedere con urgenza altresì per il taglio di due piante sulla pista forestale localizzata lungo la Valle Artogna, in quanto creano pericolo in caso di caduta alla viabilità pubblica e all'integrità dell'infrastruttura dell'acquedotto comunale;

Visto la stagione autunnale che potrebbe, inoltre, comportare un acutizzarsi dei fattori di rischio, in conseguenza di intense precipitazioni temporalesche che potrebbero provocare lo scivolamento di detriti e di altri sradicamenti sui sedimi stradali ovvero l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua rispetto alla portata ordinaria che se ostruiti da materiale in alveo potrebbero provocare esondazioni.

Considerato che con l'avvento del periodo autunnale, infatti, il reticolo idrografico primario risulta particolarmente esposto ai rischi di esondazioni che potrebbero, precipuamente, coinvolgere

l'abitato e le infrastrutture comunali. Analogo rischio si potrebbe registrare anche sui territori interessati dai corsi d'acqua secondari.

Al fine di prevenire e contenere la pericolosità di tali fenomeni, risulta pertanto indispensabile porre in essere mirati interventi anche di tipo strutturale, nonché prevedere specifiche attività e pianificazioni di prevenzione, soprattutto nelle aree a maggior rischio e /o a ridosso di zone più urbanizzate o comunque abitate. In particolare, alla luce dei reiterati eventi alluvionali ciclici che hanno interessato il territorio della nostra provincia nelle passate stagioni autunnali, si ritiene opportuno che sia posta in essere la massima attenzione alla necessità che siano previste ed attuate le misure necessarie per garantire, in occasione di eventi meteorologici avversi, l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture presenti.

Vista la circolare emessa dalla Prefettura di Vercelli del 22/09/2022 prot. 28926, indirizzata agli organismi di gestione della rete idraulica della provincia di Vercelli, con la quale si ribadiva quanto sopra indicato e inoltre è stata richiamata l'attenzione affinché, ove non già provveduto, sia assicurata una puntuale e costante verifica sullo stato di manutenzione e di funzionalità delle opere e degli impianti posti sui corsi d'acqua o in prossimità degli stessi; e ciò, al fine di consentire la movimentazione e/o utilizzo degli stessi in caso di emergenza e valutarne l'idoneità a ridurre e contenere la portata delle acque in caso di piena improvvisa a causa di precipitazioni intense e violente, soprattutto se concentrate in un breve spazio temporale, con conseguente maggior rischio per la sicurezza della popolazione.

Tenuto conto che l'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 710 del 9 novembre 2020, ha previsto che: *"... sulla base di apposita motivazione la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8 ecc..."*.

Visto che con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 26/05/2022 veniva: *"Prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, di ulteriori 6 mesi (21/10/2022)"*;

Evidenziato che a tale scopo occorre urgentemente conferire incarico alla ditta Nicolò Agnesina con sede in Piode (VC) per il taglio dei fusti arborei su accennati nell'alveo del Torrente Artogna e lungo la pista forestale presso la Valle Artogna, il quale si è dichiarato, seppur informalmente, disponibile ad intervenire con immediatezza e sollecitudine;

Considerato che per tali interventi, sentita la ditta summenzionata, è stato stimato un importo di massima inferiore ad € 4.000,00, comprensivo di I.V.A. 22% e spese generali;

Rilevato che la sottoscritta, ai sensi del Decreto Legislativo n.224 del 2 gennaio 2028, 6 Autorità Comunale di Protezione Civile e che al verificarsi dell'emergenza nel proprio territorio assume

la direzione delle operazioni richieste al fine di rimuovere le situazioni di pericolo e garantire quindi tutela alla pubblica e privata incolumità;

Richiamati:

- l' art. 108 c. 1 punto c 1) del D. LVO n. 112/98 che disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
- il DPCM del 27 febbraio 2004;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;
- l'articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- Alla ditta Nicolò Agnesina avente sede in Piode (VC) in Via Varallo, n. 10 — P.Iva 02467520025, di eseguire i lavori indifferibili e di somma urgenza di “taglio fusti arborei presenti nell'alveo del fiume Artogna, in particolare a monte della presa dell'acquedotto comunale, e di n. 2 piante lungo la pista forestale presso la parte servita della Valle Artogna”, secondo le indicazioni e disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale;
- L'Operatore è tenuto all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro;

DISPONE

copia del presente atto venga notificato, a mezzo pec, per quanto di rispettiva competenza a:

- ditta Nicolò Agnesina di Piode (VC);
- all'ufficio tecnico dell'unione Montana dei Comuni della Valsesia per i successivi atti di competenza;

copia del presente atto venga trasmessa, a mezzo pec, per quanto di rispettiva competenza a:
Sua Eccellenza il Prefetto di Vercelli

Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli

Carabinieri Forestale “Piemonte” Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Scopa (VC)

copia del presente atto venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Contro la presente ordinanza e ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
Campertogno, 18/10/2022

IL SINDACO
Miriam Giubertoni

